

Sentenza della Corte costituzionale n. 32/2015

Materia: tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, servizio idrico, gestione dei rifiuti.

Parametri invocati: articolo 117, primo e secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto: articoli 8, comma 3, 10, comma 1, 11 e 15, comma 2, lettere c) ed e), della legge della Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1.

Esito: illegittimità costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 8, comma 3, 10, comma 1, 11 e 15, comma 2, lettere c) ed e), della legge della Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1.

In dettaglio, l'articolo 8, comma 3, della l.r. in commento, in materia di pianificazione d'ambito del servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti, prevede che il Piano d'ambito disponga agevolazioni tariffarie a sostegno dei piccoli Comuni, nonché interventi a sostegno di quest'ultimi. Secondo il ricorrente, tale norma, invadendo la competenza esclusiva dello Stato in materia di concorrenza e di tutela dell'ambiente, contrasterebbe con la norma interposta rappresentata dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, che attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG) le funzioni di regolazione e controllo del servizio idrico integrato (SII), con i compiti, tra gli altri, di definire i criteri per la determinazione delle tariffe sulla base dei principi stabiliti con legge dello Stato, ed individuare le agevolazioni tariffarie attraverso la previsione di *"forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge"*. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha, altresì, impugnato l'articolo 10, comma 1, della l.r. 1/2014, che attribuisce ai Comuni – già appartenenti alle Comunità montane e con popolazione inferiore o uguale a tremila residenti, ferma restando la loro partecipazione all'ambito territoriale ottimale (ATO) – la facoltà di gestire autonomamente il SII, in forma singola o associata. Ad avviso della difesa erariale, tale disposizione regionale si pone in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., poiché, introducendo una soglia quantitativa di tipo demografico senza considerare parametri fisici e tecnici, viola la norma interposta costituita dall'articolo 147 del d.lgs. 152/2006, che, nell'organizzazione del SII sulla base degli ATO definiti dalle Regioni, impone il rispetto dei principi dell'unità del bacino idrografico, dell'unitarietà e, comunque, del superamento della frammentazione verticale delle gestioni delle risorse idriche, nonché dell'adeguatezza delle dimensioni gestionali.

Il ricorrente censura, inoltre, l'articolo 11 della l.r. 1/2014. Tale disposizione prevede l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali nei confronti degli enti d'ambito e dei Comuni inadempienti qualora non vengano predisposti i piani d'ambito nei termini previsti e non siano posti in essere gli atti per la realizzazione delle opere previste dai medesimi piani, volti a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'Unione europea. Secondo la difesa erariale,

anche tale norma invaderebbe la sfera di competenza esclusiva dello Stato così sancita dall'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., in quanto conferirebbe alla Regione potere in tema di tariffe, verifica e controllo sulla redazione del piano d'ambito che lo Stato riserva all'AEEG. Infine, sono censurate anche le lettere c) ed e) del comma 2 dell'articolo 15, della l.r. in commento, in materia di gestione integrata di rifiuti. In particolare, la lettera c) attribuisce al Comitato d'ambito la funzione di definire l'articolato degli standard di costo ed i criteri per la determinazione delle tariffe. La lettera e) attribuisce al medesimo Comitato il potere di individuare gli enti incaricati della gestione delle procedure per la realizzazione e/o l'affidamento della gestione degli impianti per il recupero o lo smaltimento. La difesa dello Stato deduce analoghi profili di illegittimità costituzionale rilevando la medesima ingerenza da parte della Regione in materia di competenza esclusiva dello Stato quali, appunto, la tutela della concorrenza e dell'ambiente.

Nelle more del giudizio, è sopraggiunta la legge della Regione Liguria 5 agosto 2014, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 – Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti), che ha significativamente modificato le disposizioni oggetto del giudizio. La Corte evidenzia come le modifiche legislative apportate abbiano adeguato la disciplina a quanto dedotto dalla difesa dello Stato. Inoltre, si rileva la mancata applicazione delle norme modificate. Ne consegue, pertanto, la cessazione della materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 8, comma 3, 11 e 15, comma 2, lettere c) ed e), della l.r. 1/2014.

Al contrario, secondo la Corte risulta doveroso l'esame delle censure rivolte all'articolo 10, comma 1, in quanto non intaccato dal successivo intervento del legislatore regionale. La Corte, dopo un breve cenno sulla normativa di riferimento, richiamando la propria precedente giurisprudenza (sentenza n. 62 del 2012), rileva che, ai sensi del terzo periodo del comma 186bis dell'articolo 2 della legge 191/2009 *“alla legge regionale spetta soltanto disporre l'attribuzione delle funzioni delle sopresse Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO), nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”*, e non spetta, di conseguenza, provvedere direttamente all'esercizio di tali funzioni. Da ciò deriva, in particolare, che, in base alla normativa statale, la legge regionale deve limitarsi ad individuare l'ente od il soggetto che eserciti le competenze già spettanti all'AATO poiché *“la normativa statale non consente che la legge regionale individui direttamente il soggetto affidatario della gestione del SII e che stabilisca i requisiti generali dei soggetti affidatari di tale gestione (così determinando, indirettamente, anche le forme di gestione)”*. Nel caso in esame il legislatore regionale, esulando dall'ambito di competenza tracciato dal legislatore statale, ha direttamente disposto in ordine ad una modalità di gestione *“autonoma”* del servizio idrico escludendo, in relazione all'ipotesi contemplata, *“che l'ente individuato dalla Regione come successore delle competenze dell'AATO deliberi, con un proprio atto, le forme di gestione del servizio idrico integrato e provveda all'aggiudicazione della gestione del servizio”* (sentenza n. 228 del 2013). In questo modo, la norma si pone in contrasto con il principio di unitarietà e superamento della frammentazione verticale delle gestioni, e quindi viola l'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., ossia rispettivamente la tutela della concorrenza e dell'ambiente. Per tali motivi, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 1, della l.r. Liguria 1/2014.